

Ditta Lucirini-Cantoni-Coats

Pratica alla Direz. Gen. Tesoro

Avv. Gino Birondi

CARTOLERIA E LIBRERIA
Cav. Rag. SANTE SCARAMUCCI
Via Lucrezio Caro N.ri 56-58-60 - Tel. 30455
ROMA

Roma, lunedì
5 aprile 1995

Caro Pirumidi,

Ho conferito stamattina con
il com. Grassi, Direttore Generale del
Cesori.

Egli, che ricordava esattamente le
imputazioni al com. Stradella, non
aveva memoria alcuna di pretese
complicità della ditta Cucerini-Cantoni-Coati,
di cui anzi ~~non~~^{mi diceva} conosce il buon
nome e l'antica reputazione.

Chiamato il funzionario ~~che ha~~
al quale è affidata la pratica
Stradella, questi ha confermato
che finora, da un primo e sommario
esame, non risultano colpevolezze
della Cucerini. Se anche dovesse, in
un più attento esame, risultare che
la ditta si è scientemente giovata
per fini strettamente industriali,
dell'altro commercio di valuta, sarebbe
passibile di obbligo al Granio
e non di altra pena.

Ad ogni modo il com. Grassi
ha dato ordine, in mia presenza,
di non prendere alcuna decisione
senza averlo informato, e mi
ha quindi assicurato che ~~non~~

in ogni caso io sarei preven-
tivamente ~~avvertito~~ ^{avvertito} per i chiarimenti eventuali.
di cui ha fatto prendere
nota al funzionario incaricato
della pratica.

Cordiali saluti

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 6 Aprile 1937.

Carissimo Bonomi,

Ti ringrazio della tua lettera cortese a proposito della C.C.C.

Ti prego di tenermi immediatamente al corrente insistendo in modo particolare con Grassi sul punto che riflette la inscienza da parte della Cucirini intorno al commercio di valuta estera che avrebbe fatto lo Stradella.

Sono in attesa di ulteriori conclusive notizie, che gradirei avere da te prima che da quell'avv. Bevilacqua di cui ti ho fatto parola.

Cordiali affettuosi saluti



A S.E. IL MINISTRO DELLE FINANZE

R O M A

Ci sia consentito di sottoporre all'E.V. una preoccupazione in noi sorta, a seguito di pubblicazioni ultimamente apparse su qualche giornale, nelle quali, -accennandosi ad una procedura in corso contro il Sig. Comm. Edoardo Stradella di Milano, per violazione delle norme riguardanti il commercio delle valute, - si è alluso, senza far nomi, ad eventuali responsabilità d'industriali italiani che con il detto Sig. Stradella ebbero rapporti.

Sin dall'8 febbraio u. s. la nostra Società fu visitata da funzionari della polizia tributaria di Milano, con l'assistenza di due rappresentanti di questa sede della Banca d'Italia; incaricati di indagare, sui rapporti che noi, come varie altre primarie industrie, avevamo avuti con il su nominato Signor Stradella, uno fra i più forti ed accreditati rappresentanti del mercato cotoniero, e commerciante di cotone, anche in proprio.

Le esaurienti spiegazioni fornite in quell'occasione, la riscontrata regolarità di tutte le nostre registrazioni, gli accenni fattici nel senso che le indagini non potevano toccarci, stante la dimostrata nostra buona fede e la nostra piena estra-

neità ai traffici valutari che è'imputavano al Sig. Stradella, ci avevano lasciati completamente sicuri che la pratica fosse, nei nostri riguardi, esaurita. In tale convinzione, accompagnata dalla sicura coscienza della ineccepibilità del nostro operato, avevamo ritenute inutili far pervenire all'Ecc.mo Ministero esplicazioni o difese non richieste.

Le suaccennate pubblicazioni giornalistiche ci hanno fatto sorgere il dubbio che il nostro disinteressamento potesse essere meno esattamente interpretato, e il nostro silenzio potesse dar luogo ad equivoci, e potesse condurre - anche all'infuori dell'inconcepibile ipotesi di sanzioni, che non vediamo come potrebbero essere proposte - ad inconvenienti tutt'altro che trascurabili per chi tiene alla inattaccabilità del proprio nome, come quello di vederlo accompagnato - in precipitate pubblicazioni di giornali, e fosse pure per distinguerlo e separarlo da quello degli eventuali responsabili - al nome di colpevoli e di puniti.

Questo dubbio c'induce ad esporre all'E.V. quanto segue:

Noi non abbiamo mai fatto, nè pensato di fare, un qualsiasi commercio di valute. Non abbiamo quindi potuto violare l'art. 9 del R.D. 8 dicembre 1934,

che vedemmo richiamato a proposito delle procedure in corso, e che a quel commercio precisamente ed esclusivamente si riferiva, per vietarlo e per colpirlo.

Nessun acquisto, da parte nostra, nè alcun traffico di sterline o di altre monete straniere, ma semplicemente il pagamento, in Italia, a cittadino italiano rappresentante di case fornitrici estere, e commerciante anche in proprio, dell'importo del cotone indispensabile per il lavoro, sia pure forzosamente ridotto, dei nostri undici stabilimenti, e dei nostri circa seimila dipendenti.

Le operazioni da noi eseguite con il Sig. Stradella furono le seguenti:

a) Fatture emesse in Lire sterline da una ditta di Alessandria di Egitto nel periodo settembre-dicembre 1935. Non avendo ottenuto la copertura in divisa dalla Banca d'Italia, pressati dal fornitore e per non pregiudicare gli ulteriori rifornimenti di cotone sodo, aderimmo alla proposta del fornitore di pagare in lire italiane al suo agente Comm. Stradella. Il pagamento venne fatto prendendo per base il valore del cotone in Lire in Italia.

Si tratta nel complesso di sei fatture che comportano pagamento per L.1.800.000.- circa.

b) Fatture emesse in Lire italiane da fornitori Egiziani e Olandesi per forniture di cotone egiziano e peruviano nel periodo dicembre 1935-aprile 1936. Il prezzo combinato per dette forniture corrispondeva ai prezzi correnti in Italia per simili tipi di cotone al momento dell'acquisto. Queste fatture stilate in lire italiane erano pagabili, e furono pagate in lire italiane al Comm. Stradella agente delle Ditte estere fornitrici, in Italia.

Questo gruppo di fatture comporta nel complesso pagamenti per L.2.100.000.- circa.

Che il pagamento, in Italia, ed in Lire Italiane, di un debito verso Ente o cittadino estero, e tanto più se fatto ad un Ente o cittadino italiano, non fosse vietato dalla legge, lo dice anzitutto la ragione, e lo conferma il fatto che nessun provvedimento fu mai emesso in tal senso.

Non un cenno, di ciò, nelle rammentate disposizioni, e se taluno, per sottrarsi al pagamento del suo debito, cercò di deformare quelle disposizioni, leggendovi ciò che non vi era scritto, i Tribunali e le Corti d'Italia intervennero, eliminando il pretesto, ed esprimendo talora con parole indignate, la sorpresa per un'interpretazione, che la Corte d'Ap-

pello di Milano, con sua sentenza 6 marzo 1936, non esitò a dichiarare insostenibile: "La tesi sostenuta dall'appellante importerebbe il divieto, per cittadino estero, di esigere i propri crediti nel Regno, e questo divieto l'Italia, madre di civiltà, e di diritto, non l'ha posto; ove, se fosse necessario di porlo, lo proclamerebbe direttamente, non fra le pieghe di una legge di natura esclusivamente finanziaria".

Analogamente si era pronunciata la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza 7 gennaio 1937.

Non si potrebbe quindi far colpa ai singoli, nè, a maggior ragione, ravvisare una loro intenzione dolosa, in ciò che le alte Magistrature del Regno hanno giudicato retto, doveroso, ineccepibile.

Il pagamento in lire italiane doveva necessariamente avvenire secondo l'effettivo valore della merce, e ciò in base al prezzo reale del cotone in Italia. Così fu fatto, sia da noi come da ogni altro industriale che non intendesse rinunciare ad ulteriori possibilità di rifornimento, e danneggiare sé, i suoi lavoratori, e tutta l'economia nazionale, con la chiusura delle fabbriche, o con una radicale contrazione della già ristretta produzione.

Nulla fu mai da noi versato in più del prezzo corrente del cotone in Italia. Nulla fu mai da noi

fatto per evadere dal limite dei contingentamenti, scrupolosamente da noi rispettati.

Nè si può dire che l'industriale avendo pagato più caro il cotone doveva necessariamente aumentare i prezzi di vendita, con danno del consumatore.

Già osservammo come il cotone sia stato sempre da noi pagato al suo giusto prezzo. Potremmo aggiungere che il maggior danno, per il consumatore, si sarebbe verificato se si fosse lasciato mancare la merce, con il conseguente, inarrestabile suo rincaro. Ma un rilievo ancora più decisivo è quello che i prezzi dei nostri prodotti non furono mai aumentati, dal 20 novembre 1935 fino ad oggi: il che è documentato - come del resto ogni altra nostra affermazione, dai nostri periodici listini, spediti a tutta la clientela. Non vediamo quindi come si possa ravvisare un motivo di biasimo in quella che sarebbe, se mai, una ragione di benemerenzza.

Quanto all'appunto che il Sig. Stradella, a cui noi, come gli altri acquirenti, pagavamo la merce fornita, avrebbe potuto, con le lire incassate, dedicarsi ad operazioni illecite, non comprendiamo quale peso esso possa avere, là dove manca la più remota possibilità di raffigurare una connivenza, o anche la semplice consapevolezza, da parte di chi pagava,

che il Sig. Stradella - notissimo, ripetiamo, e ricco e stimato commerciante - intendesse violare la legge.

PAGANDO, NOI ADEMPIVAMO AD UN DOVERE; E TUTELAVAMO, INSIEME CON IL NOSTRO, L'INTERESSE DEL PAESE, GIACCHE' SE NON AVESSIMO PAGATO, NON AVREMMO PIU' AVUTO IL COTONE SODO NECESSARIO ALLA NOSTRA INDUSTRIA.

Tutto, al mondo, può servire a mal uso: nessuno è tenuto però a rispondere delle azioni altrui, anche quando ottemperando ad un obbligo si è consegnata una somma di denaro per un contratto giusto ed onesto, e chi la riceve poi impieghi questo denaro per scopi illeciti.

Il nome e le tradizioni della nostra Società sembrano d'altronde garanzia sufficiente contro ogni sospetto, quand'anche questo sospetto potesse sostituirsi, il che non potrà mai essere, a rigore della prova, necessaria per individuare, e per colpire un fatto illecito.

Abbiamo la più grande certezza che l'E.V. in considerazione di quanto abbiamo esposto, e di tutto quanto potremmo aggiungere, se richiesti, a chiarimento e riconferma, vorrà disporre che il nostro nome e l'onore della nostra Ditta - che, ripetiamo, dà lavoro e benessere a più di seimila dipendenti - non

venga confuso o toccato, neppure per una forma di
negligenza che non può intaccarci in tutta la nostra
attività e che non può confonderci con le azioni
svolte da altri.

Con deferente ossequio

dell'E.V. dev.mà

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 7 Aprile 1937.

Carissimo Bonomi,

Ti accludo una copia di lettera che ho indirizzato all'avv. Bevilacqua, di Roma - Via V. Veneto n. 89, a proposito della pratica Cucirini.

Questo collega, della cui serietà io non ho motivo di dubitare, mi ha telefonato oggi alle ore 14, a casa, dicendomi che gli uffici competenti, a proposito della pratica Cucirini, fermo il criterio dell'oblazione, reclamerebbero niente meno che il 30% a questo titolo su l'importo dei pagamenti fatti: vale a dire 1 milione di lire circa.

La notizia, che contrasta in modo così stridente con il tono delle tue cortesi comunicazioni, mi ha sorpreso e meravigliato non poco.

Ho ritenuto quindi opportuno tagliar corto, e dire all'avv. Bevilacqua per iscritto il contenuto del tuo passo. Questo, perchè non volevo e non voglio che egli possa lasciarsi fuorviare sia pure inconsapevolmente da delle pretese che non avrebbero consistenze di sorta, e tanto meno non intendo permettere che egli esageri il pericolo per rendere più preziosa la sua opera.

Se tu ti accorgessi che è opportuno che io faccia un salto a Roma, telegrafami subito.

Io sarei anche del parere che, se nella mattinata di domani il Bevilacqua non si facesse vivo, lo sollecitassi tu ad ogni buon fine.

Ti prego di essermi preciso di notizie al più presto.

Grazie e cordialissimi saluti.

ALLEG/ I copia

Milano, 7 Aprile 1937.

ESPRESSO

Egregio collega avv. Bevilacqua,

Mi riferisco alla Sua telefonata odierna per confermar^e che il Direttore Generale del Tesoro, a S.E. Ivanoe Bonomi, in data 5 aprile u.s., ha dato affidament^o generici e specifici in favore della pratica Cucirini.

Le informazioni, che ho potuto controllare direttamente da S.E. Bonomi = con il quale sono in personali ottimi rapporti = posso riassumersi così:

S.E. Bonomi ha visto il Direttore generale del Tesoro il giorno 5 corrente mattina, ed ha appreso che il comm. Grassi = mentre ricordava esattamente le imputazioni al comm. Stradella = non aveva memoria alcuna di pretese complicità della nostra cliente, di cui anzi diceva di conoscere il buon nome e l'antica reputazione.

Chiamato il funzionario = mi ha ripetuto S.E. Bonomi = al quale è affidata la pratica Stradella, questi ha confermato che fino ad ora, da un primo sommario esame, non risultano colpevolezze della Cucirini. Che se = ha continuato il mio illustre informatore = dovesse, da un più attento esame, apparire che la Ditta si è scientemente giovata per fini strettamente industriali dell'altrui commercio di valuta, essa sarebbe tuttavia soltanto passibile di oblazione all'Erario.

Nella sua telefonata, il mio onorevole e caro amico mi ha aggiunto che il comm. Grassi in sua presenza aveva dato disposizioni che nessuna decisione ~~fosse presa~~ ^{fosse presa} senza averlo prima informato, e lo ha assicurato che sarebbe stato preventivamente avvertito per ogni eventuale chiarimento.

Vale la pena che Le riferisca che tutto questo non toglie nulla all'opera che Ella sta svolgendo efficacemente, e non modifica per niente quelli che sono gli accordi *con lei intersecuti*.

Si tratta insomma di un contributo indiretto e disinteressato che io mi son permesso di fornirLe all'intento di raggiungere lo scopo comune.

Dopo quanto Le ho più sopra riferito, Ella mi deve dire se ritiene indispensabile ancora una mia visita a Roma venerdì.

In tal senso attendo un Suo telegramma entro mezzogiorno di domani.

L'autorizzo poi - munito della presente - ~~a~~ presentarsi anche a S.E. Ivano Bonomi - Roma, Piazza della Libertà n. 4, per marciare, se crede, di conserva con lui, o per apprendere eventuali altre novità che S.E. avesse ottenuto al riguardo.

Prenda infine nota che la cliente, di fronte ad una richiesta che superasse la cifra di L. 150.000 circa, in sede sempre di oblazione, resisterebbe accanitamente, tanto più ora che conosce lo stato d'animo affermatosi almeno fino a tutto il giorno 5 corrente, presso le autorità competenti.

Confido soprattutto sul Suo equilibrio, sulla Sua autorità e sul Suo tatto.

Le porgo i miei cordiali saluti

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano 9/4/1957 XV°

Caro Bonomi,

Ho avuto una telefonata da Bevilacqua. Mi pare che l'amico abbia capita l'an-
tifona. A me in ogni modo preme avere notizie sicure e precise *da te*

L'impostazione da aver presente e il risultato da raggiungere sono quelli
che io ho espressi al Bevilacqua *sulla lettera inviata a te*

in copia

Ti saluto cordialmente

con energia ^{anche} per la tutela del
suo buon nome.

Il com. Grassi mi ha assicurato
di non avere avuto ~~nessun~~ ^{alcun} rapporto
e quindi di non potere ancora
darvi qual è la sua opinione in
 proposito. Quando avrà personalmente
esaminato i risultati dell'indagine
egli, con molta equità, vedrà
di trarne le conclusioni. Ma allora
mi avvertirà perché io possa
~~essere messo al corrente del suo~~
conoscere il suo pensiero prima che
esso sia manifesto. Quanto alla
~~la~~ misura della eventuale
obliquità, ~~essa~~ ^{che non è una pena} ~~non~~ ^è ~~una~~ ^{pena} egli
tale da ~~convertirsi in pena~~ ^{che} ~~è~~ ^{una} ~~pena~~ ^{che}
~~pena~~ ^{di} ~~non~~ ^{prima} ~~parlarla~~
con me, perché si possa ~~per~~
eventualmente trovare una soluzione
equa.

Data la rinnovata assicurazione
che io sarò chiamato prima

della decisione, ~~non ho potuto prolungare~~
^{colloquio se non per} ringraziare il com. Grassi della
sua grande cortesia. E nella conversazione
domenica sera riferirò questa ^{all'art. Bevilacqua,}
saluti cordiali.

Avv. Comm. MARIO BEVILACQUA
RETTORE DELLA PROV. DI CAMPOBASSO

Via Veneto, 89
Telef. ~~480 870~~

487295

487295

ROMA

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 12 Aprile 1937.

Caro Bonomi,

Ho ricevuto la tua cortese comunicazione del 10 corrente.

Bisogna dire all'amico Bevilacqua che è necessario da parte sua fare in modo che i suoi amici non frappongano bastoni nel le ruote e non complichino la situazione.

Io mi raccomando ch  tu faccia il pi  sollecitamente possibile decidere il comm. Grassi.

Attendo ulteriori notizie e ti saluto con vivissima cordialit .



STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 14 Aprile 1937.

Caro Bonomi,

Ti ringrazio della tua comunicazione relativa alla vertenza Cucirini, e ti accludo copia di lettera che ho mandato a Bevilacqua perchè tu possa a tua volta premere.

Cordialissimi saluti.

ALLEG/ I cop.di lettera

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Zanetti', written in a cursive style. The signature is located in the lower right quadrant of the page, below the typed text.

Milano, 14 Aprile 1937.

Egr. collega avv. Bevilacqua,

Elle non mi ha più comunicato notizie intorno alla pratica che ci preoccupa.

Io vorrei poter sollecitare una risposta, anche perchè il Consigliere del. della Società deve partire per l'estero sabato prossimo, e rimanere assente alcune settimane.

Mi sia dunque cortese di qualche buona notizia.

Cordiali saluti.

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 4 Aprile 1937.

Caro Bonomi,

Ti prego di aver presente anche la vertenza SOC. CAL-
DANA SANTAMBROGIO - FISCO.

Varrà la pena che tu interessi quel tuo amico affinché
si sappia se dobbiamo rinforzare il ricorso al Ministero con una memoria.

Ti accludo ad ogni miglior effetto la copia della deci-
sione della Intendenza contro la quale la cliente intende resistere oppo-
nendosi.

Tienmi informato. Cordiali saluti.

ALLEG/ I copia

Primo

UFFICIO REGISTRO PER GLI ATTI PRIVATI
MILANO

NOTIFICAZIONE DI DECISIONE

sopra ricorso per abbandono valutazione

Il sottoscritto Procuratore dell'Uff. Registro Atti Privati = Milano partecipa alla S.A. Caldana & Santambrogio = Via Pitteri 106 o via Andegari 12 residente nel Comune di Milano che l'Intendenza di Finanza = Milano con decisione in data 3 febbraio 1937 N. 60597/12353 ha respinto il ricorso riguardante abbandono valutazione
Valut. N° 30149 bis

disponendo quanto segue : "Del ricorso prodotto dalla Società e dalla lettera del sig. Malabaila, risulta che il perito ha assolto il suo compito determinando il prezzo dell'immobile in L. 394.891. Il trasferimento deve pertanto ritenere avvenuto e nessun nuovo consenso si rende necessario per la validità della relativa convenzione. Se le parti hanno in seguito pattuito non il trasferimento dell'immobile ma un semplice diritto di prelazione ciò non può costituire ostacolo alla riscossione della tassa sulla scrittura privata di vendita e al diritto dell'Amministrazione di esperire la procedura di valutazione, anche nel caso che il contratto di compravendita venga in seguito consensualmente risolto, non risultando dalla scrittura in esame alcuna clausola all'infuori di quella relativa alla determinazione del prezzo."

MILANO, 10 Febbraio 1937=XV°

IL PROCURATORE

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 19 Aprile 1937.

Carissimo Bonomi,

Mi ha telefonato Bevilacqua che stamane sarebbe ^{stata} decisa la situazione Cucirini con un'oblazione di lire 500/mila.

Ti prego di darmi dei particolari, soprattutto indicandomi quale è stato il trattamento nei confronti delle altre tre ditte implicate nella faccenda.

Prendi nota, parlandone personalmente con il comm. Grassi, che il desiderio più vivo della cliente è che non si faccia parola del suo nome negli eventuali comunicati della stampa.

Su questo io insisto e faccio particolare assegnamento sulla tua autorevolezza.

Grazie e cordialissimi saluti.



Telegrammi

Ricevuto per un telegramma di parole

dello Stato

per

non

313

Ore

L.

Si prega di conservare la presente pel caso di ricerche.

Ricevuto in data 19 aprile
lettera del cum. Grassi.

Il 20 aprile inviata
lettera a Birondi.

Idem - inviato telegramma
assicurando che dell'operazione
non si dara' pubblicita'.

Operazione £ 500,000

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842



A S.E. l'on. avv. Ivance Bonomi

Piazza della Libertà n. 4

ROMA

=====

STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Milano, 27 Aprile 1937.

Carissimo Bonomi,

Ho avuto le tue lettere ed il tuo telegramma. Ti ringrazio.

Il contributo che tu hai dato alla soluzione della vertenza Cucirini è stato efficace ed apprezzato.

Conto fra non molto di farti avere un segno tangibile del nostro buon ricordo affettuoso.

Arrivederci presto, e cordialissimi saluti.



STUDIO ZANETTI
Avv. GINO BONOLA - Avv. GINO BIRONDI
MILANO (2/28)
Via Palestro 12 - Telefono 72-842

Racc.

Milano 10/5/1937 XV°

Caro Bonomi,

Ti accompagno un assegno circolare della Banca Comm. Italiana, intestato al tuo nome che vorrai segnare a saldo delle tue prestazioni cortesemente sollecitate e proficuamente fornite alla spett. Soc. An. Cucirini Cantoni Coats.

Gradirei un cenno di ricevuta e ti saluto ben cordialmente



allegato assegno circolare BANCA COMM. IT. N. 11461 in data 10/5/1937